



Atleta: E.N.

1.2024.2025 - Ricorso per lo scioglimento del tesseramento dell'atleta E.N. dal sodalizio Roomy Giunic Sport ssdl.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

La Commissione, letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 26.9. 2024 alla presenza del legale del Sodalizio, Avv. Danilo Biancolilla e dell'Avv. Ferdinando Antonio Maria Pafumi, legale dei genitori dell'Atleta anch'essi presenti di persona.

PREMESSO IN FATTO

L'Atleta ha proposto ricorso per lo scioglimento del vincolo dalla Società di appartenenza per giusta causa fondato sui seguenti motivi di diritto:

- *“Deterioramento insanabile dei rapporti tra atleta e sodalizio e conseguente incompatibilità ambientale”* derivanti dal comportamento tenuto dall'allenatore della squadra in danno dell'Atleta, umiliato dalle parole offensive pronunciate dal Signor Guzzetta e dai giudizi non meritati proferiti da quest'ultimo nei confronti di E.N.

- *“Impossibilità della Società Roomy Giunic Sport di partecipare ad un campionato di livello adatto alle prestazioni dell'atleta”* attesa la mancanza in squadra di atleti del 2009 che costringerebbe l'Atleta a confrontarsi con ragazzi di età minore a discapito della propria crescita tecnica.



Per tutti i sopra esposti motivi l'Atleta chiede l'accoglimento della domanda di scioglimento del vincolo con la Società di appartenenza per giusta causa ad essa imputabile.

Si è costituito il Sodalizio contestando ed impugnando la domanda attrice ed eccependo in via preliminare:

- L'incompetenza funzionale della Commissione Tesseramento Atleti essendo competente la Sezione Distaccata Sicilia, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, attesa la partecipazione dell'Atleta ai soli campionati under 15, under 17 e di prima divisione, che rientrano nella competenza organizzativa e gestionale

del Comitato Territoriale FIPAV Catania e del Comitato Regionale FIPAV Sicilia.

- L'inammissibilità/improcedibilità dell'istanza di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa ex art. 32, comma 2, R.A.T. avendo l'Atleta partecipato al Trofeo dei Territori 2023/2024 con il C.T. FIPAV Catania.

- L'inammissibilità/improcedibilità della domanda, attesa l'incompetenza della CTA a decidere sulla eventuale e non provata *"mancata partecipazione dell'associato ai campionati di serie o di categoria, questi ultimi avuto riguardo alla fascia d'età dell'atleta, tale da non permettere allo stesso di prendervi parte"*, laddove, semmai, in questo caso sarebbe competente a decidere l'Ufficio Tesseramento, trattandosi di una ipotesi di scioglimento di diritto del vincolo, espressamente prevista dal Legislatore Federale in seno all'art. 31, comma 2, lett. f) del R.A.T.

Nel merito il Sodalizio eccepisce:

- la omessa allegazione di documenti idonei a dimostrare la fondatezza della domanda, poiché tutti gli episodi elencati sono *"mere affermazioni"* non corredate da idonea documentazione;

- l'evidente interesse della Società avendo già inserito l'Atleta *"nelle attività programmate per la stagione 24/25"* e l'assenza di volontà della Società a percepire



un indennizzo che tra l'altro *“non è posto a fondamento di alcuna questione sottoposta alla C.T.A.”*;

- Sulle istanze istruttorie, la Società chiede il rigetto della prova testimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 commi 2, lett. c) e 4 del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV, che impongono all'istante l'allegazione di *“tutti i documenti idonei a dimostrare la fondatezza” della domanda stessa, limitando il potere inquisitorio della CTA all'acquisizione delle sole “prove scritte” che l'istante non era in condizione di produrre, contestualmente all'atto introduttivo, se ritenute utili ai fini del decidere”*.

Pertanto la Romy Giunic Sport chiede: *“ 1) IN VIA PRELIMINARE E DI ECCEZIONE.*

- in via principale: - accertare e dichiarare l'incompetenza della Commissione Tesseramento Atleti; - conseguentemente dichiarare la competenza della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Sicilia; - in via subordinata: - accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ovvero con qualunque altro provvedimento rigettare l'istanza di scioglimento del vincolo, attesa la partecipazione dell'atleta alla selezione del C.T. Catania, che ha poi partecipato al Trofeo dei Territori organizzato dal C.R. FIPAV Sicilia; - accertare e dichiarare comunque l'incompetenza funzionale della CTA in ordine alla richiesta di scioglimento del vincolo per mancanza di atleti nati

nell'anno 2009 e conseguente impossibilità di partecipare all'attività di fascia. 2) NEL MERITO. - in via principale: -accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per omessa allegazione di documenti; - in via subordinata: - rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto”.

All'udienza i legali delle parti si sono riportati ai loro scritti difensivi ed i genitori hanno insistito nella domanda. Il Legale dell'Atleta richiesto in merito alla veridicità della partecipazione del medesimo al partecipato al Trofeo dei Territori 2023/2024 con il C.T. FIPAV Catania ha confermato tale circostanza. Mentre l'Avv. Biancolilla si è dichiarato disposto a rinunciare ad insistere sull'accoglimento dell'eccezione



riguardante la competenza della Sezione distaccata Sicilia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione letti gli atti, esaminati i documenti, verificata la partecipazione dell'Atleta ai soli campionati under 15, under 17 e di prima divisione e rilevata d'ufficio la propria incompetenza ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV

P.Q.M.

si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione Tesseramento Atleti Sicilia per la decisione.

Affissione albo, 23 Ottobre 2024

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini